



TRIBUNALE DI ANCONA

Il Giudice delegato

letta l'istanza depositata dall'avv. RIZZA GIUSEPPINA quale procuratore di MARIA ANNUNZIATA CORONELLA con la quale si richiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.¹ del ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno "in deroga" scuola primaria o dell'infanzia per l'a.s. 2021/2022 in corso nell'Ambito provinciale di Siracusa, nonché del decreto di fissazione udienza del 29/09/2021;


ritenuta la fondatezza dell'istanza attesa l'obiettivo difficoltà d'identificazione dei soggetti controinteressati e dunque di esecuzione della notificazione, che si desume dalle circostanze ivi indicate;

Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 05/10/2021

AUTORIZZA

la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza per pubblici proclami, con le seguenti modalità: pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; pubblicazione sul SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Ancona, 12/10/2021

Il Giudice delegato dott. ssa  Filippello

¹ ART. 150 cod. proc. civ. *Notificazione per pubblici proclami.*

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

(omissis)

TRIBUNALE DI ANCONA
V° Depositato oggi in cancelleria
Ancona, 13 OTT. 2021
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Gabrina Paladini